AL TRIBUNALE DEGLI STUDENTI

DEL LICEO STATALE "D.G. FOGAZZARO"

VICENZA

Istituito nell'ambito del Progetto alternanza scuola-lavoro Legge n. 107 / 2015 "Buona Scuola" articoli 33-44

ATTO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

PARTI DEL PROCESSO:

- STUDENTI DEL LICEO STATALE "D.G.FOGAZZARO" di Vicenza, classi III AE e IV DE del Liceo delle Scienze Umane, indirizzo Economico-Sociale, rappresentati da: Glenda Maria Tonini (IVDE) e Marco D'Amato (IIIAE), per delega sottoscritta e allegata in calce al presente atto

contro

- I' UNIONE EUROPEA, rappresentata dai seguenti organi:
- **1. Consiglio Europeo**, in persona del Presidente di turno, Sig. Donald Tusk¹;
- **2. Commissione Europea**, in persona del Presidente, Sig. Juncker Jean-Claude²;
- **3.** Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in persona dell'Alto Rappresentante protempore, Sig.ra Mogherini Federica³.

PREAMBOLO

Eccellentissima Corte,

siamo gli studenti delle classi III AE e IV DE del Liceo Statale "Don G. Fogazzaro", iscritti all'indirizzo economico-sociale.

Nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro abbiamo scelto di aderire al progetto promosso dall'ISTREVI, e da altri partner, denominato

¹ che, a mente dell'art. 15, comma 6 del TUE, "assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza".

² a mente dell'art. 17, comma 1 del TUE che definisce i compiti e i poteri della Commissione stessa: "La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione Europea.[---] Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.

³ che, a mente dell'art. 27, comma 2 del TUE, "rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali".

"Processo all'Europa"

Noi giovani, nati in un periodo in cui l'Unione Europea esisteva già, tendiamo a considerarla come ovvia, anzi, peggio, scontata, così come la pace a cui essa ha portato.

Condizione invece rara, se consideriamo il panorama mondiale, ma anche la storia, più o meno recente, dell'Europa stessa.

È stato quindi difficile, ma allo stesso tempo interessante, trattare un argomento che la maggior parte di noi reputa distante, sebbene noi, dell'Europa, facciamo parte.

Parlare di Europa in un momento in cui essa mostra molte mancanze, come ci ricordano ogni giorno i media, è sicuramente una sfida.

L'Unione Europea, ovvero un'unione economica e politica creata per garantire la pace tra gli Stati membri e lo sviluppo economico, civile e culturale dei rispettivi popoli, sembra oggi essere in crisi proprio in relazione all'economia e alla politica.

Abbiamo cercato di riassumere nei seguenti cinque punti gli ambiti problematici a partire dai quali svilupperemo di seguito l'esposizione dei fatti che abbiamo accertato e gli elementi di diritto che ci permettono di valutarli.

- 1. I motivi che ci hanno spinto a "processare" l'Europa sono due: la cattiva opinione che circonda le istituzioni europee, accusate di burocratismo e inefficienza; e, parallelamente, la loro fondamentale funzione di contrasto della deriva politica e culturale che sta imperversando nel nostro continente.
- 2. La cattiva opinione europea, oltre che frutto di certa propaganda politica, è anche conseguenza della delusione di quanti sentono la distanza tra l'Europa politica e istituzionale (vista come un comitato inter-governativo, che soffre di un grave deficit democratico) e quella dei popoli (così come l'avevano progettata i padri fondatori).
- 3. Dalle varie ricerche che abbiamo svolto sulla stampa quotidiana sono infine emerse in particolare due problematiche in particolare, delle quali si tende ad addossare la responsabilità all'Europa. Si tratta della questione dei flussi migratori e dei problemi relativi alla sicurezza interna e delle frontiere esterne: due questioni diverse, di grande complessità, di cui talvolta si rileva un'interdipendenza, se non una causalità.
- 4. Ci rendiamo conto che il problema delle migrazioni è immenso e che va affrontato senza semplificazioni. Il problema, forse, non sta nella migrazione in quanto tale, anche se di indubbia rilevanza, ma nelle sue caratteristiche: è di origine africana o medio-orientale, spesso proveniente da paesi di fede islamica, avviene in modo irregolare e talvolta irruento e viene percepito come un fenomeno irrefrenabile. Ciò crea un clima di insicurezza, di cui si deve tenere conto, se si vuole seriamente riflettere su un fenomeno che, riteniamo a ragione, viene definito epocale.

5. Sulla questione dei migranti e della sicurezza **l'Europa non** sembra fare del suo meglio. I paesi su cui, per la loro posizione geografica, si riversa il grosso dei flussi (Italia e Grecia) sono lasciati soli a gestire i migranti, mentre altri paesi della UE erigono muri per impedire il loro ingresso. In questo modo si violano spesso i diritti dei richiedenti asilo, la cui tutela è garantita dai trattati europei. Molte persone attendono per mesi la conferma del loro status giuridico. E' allora inevitabile che episodi di delinguenza, spicciola o grave, creino un diffuso allarme sociale, che porta alla percezione, più o meno fondata, di una insicurezza generalizzata. Piccoli e grandi episodi di violenza vanno comunque sul conto dei migranti, avvalorando l'equivalenza superficiale fra migrazione e insicurezza. Non si può negare che la presenza sul territorio di individui senza casa né lavoro, possa essere la base da cui si sviluppano episodi delinquenziali. Ma vale il principio della responsabilità personale: chi commette reati va perseguito secondo la legge. L'Europa ha però le sue colpe, e nel corso del processo cercheremo di individuare le sue responsabilità.

FATTO

L'esame della stampa quotidiana e delle informazione della rete internet ci ha offerto un ventaglio molto ampio di <u>fatti</u> avvenuti negli ultimi tempi, che abbiamo raccolto per costruire un quadro generale delle problematiche attinenti alla sicurezza e ai fenomeni migratori.

Gli articoli di giornale vengono considerati, nel presente atto, quali **elementi di prova** dei fatti narrati.

<u>Li abbiamo raggruppati, per comodità espositiva, in **5 categorie**.</u>

1. La prima categoria raccoglie fatti che riguardano imposizioni di divieti e restrizioni di varia natura (fisici, burocratici, doganali) che impediscono, ostacolano o limitano la libera circolazione nei paesi dell'Unione; e fatti che riguardano le diverse politiche dei paesi dell'Unione, formalmente tenuti all'uniformità dei comportamenti sui temi dei movimenti delle persone.

Eccone un breve sunto descrittivo:

- **In Slovenia** è stata di recente approvata una nuova legge sugli stranieri che permetterebbe di respingere anche i richiedenti asilo in situazioni di crisi.
- **in Spagna** i permessi di permanenza valgono fino a 90 giorni, o 5 anni per chi possiede un lavoro nel paese; tutti gli altri per ottenere il permesso di soggiorno dovranno dimostrare di non essere un peso economico.
- In **Francia e in Germania** sono inoltre riscontrabili due politiche opposte per gli studenti: la prima tende a rimandarli al loro paese una volta conseguito il titolo di studio, nella seconda invece l'università prevede programmi per incoraggiarli a restare.
- I premier di **Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia** non aderiscono alle quote di ripartizione dei migranti decisa da Bruxelles.
- In **Polonia** sono stati istituiti corpi militari che vegliano sui confini, utilizzando la motivazione della già riscontrata

presenza di immigrati ucraini nello stato. Come si vede, ogni paese si muove come meglio crede. Riportiamo alcune fonti di prova relative alle circostanze descritte.

- La Repubblica in data 5 gennaio 2016 scrive: "Migranti: confini chiusi da Svezia e Danimarca", iniziano controlli sul ponte Oresund, ponte tra Svezia e Danimarca e il governo danese risponde mettendo dei controlli sui confini tedeschi senza preavvisare la Germania. "C'è il rischio che Schengen muoia e soltanto una soluzione europea per il problema immigrati può funzionare"
- In un altro articolo del 5 gennaio 2016 La Repubblica scrive ancora: "Tra paura ed egoismi nazionali torna l'Europa delle frontiere". In questo modo ci informa che "dietro la limitazione di Schengen c'è il rischio di un continente diviso dove gli stati "virtuosi" del nord cercano di relegare ai margini l'Italia e la Grecia in un "Mediterraneo in fiamme".
- ➤ Il 29 aprile 2016 sul "Corriere della Sera" si racconta: "Migranti: Berlino fa barriera con Vienna" secondo il quale la Germania appoggia l'iniziativa austriaca di chiudere il Brennero.
- Il giornale online "Repubblica.it" in data 11 aprile 2016 pubblica un articolo che afferma "Migranti: l'Austria inizia i lavori della barriera sul Brennero". A questo riguardo la "Fondazione Migrantes" della Conferenza Episcopale Italiana" sostiene che "i muri spezzano soltanto l'Europa: c'è più bisogno di un coordinamento europeo che agevoli i controlli e le comunicazioni, ossia l'Europol, e non un qualcosa che ci separi ulteriormente".
- La Repubblica del 27 febbraio 2017 pubblica la notizia di una modifica al muro tra Ungheria e Serbia. "Il nuovo progetto ha un costo previsto di 123 milioni di euro. Questa nuova barriera ridurrà praticamente a zero gli attraversamenti illegali della frontiera." Prosegue l'articolo: "il nuovo muro sarà equipaggiato con telecamere di sorveglianza e a rilevamento termico, mentre saranno inseriti sensori d'allarme ogni 15 cm".
- 2. La seconda categoria raccoglie fatti che riguardano la **gestione dei migranti,** dei richiedenti asilo e, in generale, dell'accoglienza di cittadini extra-UE.
 - Durante lo svolgimento del **Consiglio Europeo** del 18 e 19 Febbraio 2016 è stato deciso il "ripristino graduale di una situazione in cui tutti i membri dello spazio Schengen applichino appieno il codice frontiere Schengen" a seguito della sua temporanea sospensione da parte di alcuni stati come Danimarca e Svezia.
 - ➤ Il giornale **La Repubblica** il 3 aprile 2016 scrive, "Vienna linea dura: soldati al Brennero contro i migranti", ennesimo esempio di mancanza di solidarietà da parte dei paesi membri. Il governo viennese temeva, a causa della chiusura delle barriere da parte degli stati extracomunitari di Macedonia e l'Albania, un aumento dell'afflusso di migranti sulla rotta mediterranea e, pertanto, ha deciso di ripristinare i controlli al Brennero.
 - Nonostante l'accusa mossa da Matteo Renzi all'Austria di "violare platealmente le regole dell'UE", il 27 aprile 2016 il Parlamento di Vienna ha approvato la legge

che autorizza la chiusura totale del confine in caso di "stato di emergenza". (**Huffington Post del 14 aprile 2016**).

- ➤ Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, lancia un accorato «allarme per la crescente xenofobia che si registra in Europa». (**linkiesta.it del 3** maggio 2016).
- **3.** La terza categoria raccoglie fatti che riguardano la gestione della **sicurezza europea**, sia intracomunitaria che alle frontiere dell'Unione.

"L'UE sembra non aver messo in atto le strategie necessarie al coordinamento e alla cooperazione dei servizi di polizia degli stati membri" scrive **Today del 23 marzo 2016**. Racconta che: "Najim Laachraoui, che sarebbe il terzo artefice dell'attentato all'aeroporto Zeventem, risulta noto alle forze dell'ordine francesi in quanto considerato l'attentatore di Parigi; il suo DNA era stato ritrovato sulle cinture esplosive utilizzate al Bataclan e allo Stade de France il 13 novembre 2015". Ma della sua attività la polizia francese "dimentica" di informare la polizia belga.

- 4. La quarta categoria raccoglie fatti che riguardano trattamenti non umanitari, atteggiamenti razzisti o xenofobi.
- La Nuova Venezia del 15 gennaio 2017) racconta: "Veniva dal Gambia, Pateh Sabally, un paese martoriato, che solo pochi giorni prima aveva visto il suo ventennale dittatore scappare svaligiando le casse dello Stato. Lui, che era giunto per mare attraverso il Canale di Sicilia, ha terminato la sua breve vita annegando, in mezzo ai turisti che lo filmavano, deridendolo ed urlandogli parole offensive e razziste (ad esempio: Africa!). Pateh è un'immagine dell'Europa che si prepara a distruggere la Convenzione di Ginevra e il diritto d'asilo, affidando a terzi il respingimento collettivo, senza che nessuno protesti. Inoltre, oltre a revocare il permesso di soggiorno a Pateh (si pensa sia questo il motivo del suicidio), l'Europa non si impegna nell'integrare socialmente l'immigrato".
- ➤ Come scrive anche il **Fatto Quotidiano**: "L'Europa ha dichiarato guerra ai migranti. Noi guardiamo dicendo "Africa!". La Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta. Ma contro chi, davvero, dovrebbe essere aperta?
- Per quanto riguarda altri fatti attinenti a questo tema prendiamo in considerazione II giornale online independent.co.uk del 16 marzo 2017 che ospita un reportage dal titolo: "Bambini rifugiati tentano il suicidio: cresce la disperazione fra i migranti intrappolati in Grecia". L'articolo racconta le tragiche condizioni in cui vivono i migranti in Grecia. Ciò che spinge alcuni di loro al suicidio è la delusione della speranza di poter avere un futuro e una vita migliore. Il fatto da

considerare è che questi atti di autolesionismo e tentati suicidi non sono presenti solamente in persone di maggior età, ma sono molto diffusi tra i bambini dai 9 ai 12 anni. Molte associazioni si propongono di intervenire in questo campo assicurando ai migranti anche un sostegno morale che possa guarire depressioni, ansie, traumi e varie psicosi.

- **5.** La quinta categoria raccoglie fatti che riguardano la **politica migratoria dell'UE** e i piani di **aiuto ai paesi poveri,** anche in vista di una riduzione e regolarizzazione dei flussi.
 - La Commissione europea ha stanziato 1,8 miliardi di euro per costituire un "Fondo fiduciario di emergenza" per la stabilità e per affrontare le cause profonde della migrazione dall'Africa. Il meccanismo per mettere in comune risorse provenienti da differenti donatori aiuterà ad affrontare le crisi, promuoverà la stabilità nelle regioni, offrendo opportunità economiche, di sicurezza e di sviluppo, da cui trarrebbero vantaggio gli stati dell'Africa centrale e settentrionale. Le sfide da affrontare sono: la pressione demografica, lo stress ambientale, la povertà, le tensioni interne, la debolezza delle istituzioni e delle infrastrutture. Il supporto finanziario dovrebbe contribuire ad affrontare il crescente flusso migratorio, mirando a prevenire e ridurre le perdite di vite in mare, a creare opportunità economiche ed educative e a costruire una governance migliore. (dal sito della Commissione Europea: europa.eu, Presse Release Database, 12 novembre 2015).
- Il sito delle Organizzazioni Non Governative italiane (ong.it) il 3 ottobre 2016 denuncia "la scarsità di fondi e la poca trasparenza del "Fondo fiduciario per l'Africa". Lanciato poco tempo fa al vertice di La Valletta, il fondo fiduciario UE per l'Africa "è ancora in gran parte finanziato con i soldi dell'aiuto europeo. Concepito come una risposta alle sfide dello sviluppo nei paesi d'origine dei migranti, il fondo previsto da 1,8 miliardi di euro, manca delle risorse promesse dagli stati membri e rischia di non raggiungere i suoi obiettivi. In generale, una preoccupazione espressa dai deputati europei è che questi fondi possano essere utilizzati per sostenere governi responsabili di violazioni dei diritti umani nel continente africano come Sudan, Eritrea, Somalia o Etiopia. Una distinzione chiara e trasparente deve essere effettuata, nel quadro del Fondo fiduciario dell'UE, tra le dotazioni finanziarie destinate alle attività di sviluppo e quelle destinate alle attività connesse alla gestione della migrazione. Non mancano le critiche anche sul fronte organizzativo e gestionale. Nel documento si esprime preoccupazione per la mancanza di coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nella gestione del Fondo fiduciario dell'UE, e per la mancanza di chiare linee guida su come accedere ai fondi disponibili. Il parlamento chiede relazioni periodiche e sottolinea con forza la necessità di un monitoraggio dei risultati, una valutazione e un'assunzione di responsabilità in tutta trasparenza sull'andamento dei progetti finanziati dal fondo".

DIRITTO

Premessa.

L'Unione Europea ha manifestato in più occasioni la propria difficoltà nel dar seguito alle decisioni che essa stessa e gli Stati membri hanno sottoscritto. Ne è un esempio la mancata ratifica della **Costituzione Europea del 2004,** che tra l'altro faceva propria la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, precedentemente firmata a Nizza nel 2001, che enunciava i valori e i principi dell'identità Europea. Essa avrebbe potuto rappresentare il primo passo per la costituzione di uno Stato Federale Europeo, che avrebbe unito maggiormente tutti gli stati e i rispettivi popoli, al fine di ridare orgoglio ad un continente diviso in due parti fino a qualche decennio prima.

VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Di seguito, verrà fornito alla Corte un richiamo alle norme europee, contenute nel Trattato sul Funzionamento della UE (TFUE), che riteniamo violate nei fatti sopra richiamati.

Seguiremo lo stesso ordine dei fatti.

 Rispetto ai fatti i cui alla categoria n. 1 - fatti che riguardano imposizioni di divieti e restrizioni di varia natura (fisici, burocratici, doganali) che impediscono, ostacolano o limitano la libera circolazione nei paesi dell'Unione

e

2. Rispetto ai fatti che riguardano le diverse politiche migratorie che i paesi dell'Unione attuano, pur formalmente tenuti all'uniformità dei comportamenti sui temi dei movimenti delle persone,

riteniamo che vi sia stata una

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 77, 67, 79 TFUE

Pensiamo che le norme europee di riferimento violate siano da riferirsi a:

- La sospensione dell'area Schengen: molti dei paesi membri dell'Unione hanno consapevolmente e deliberatamente violato le norme Europee in quanto hanno ripristinato controlli alle proprie frontiere, nonostante l'Unione e i suoi Stati membri, nell'art. n. 77 del TFUE, si impegnino a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, all'attraversamento delle frontiere interne. Così facendo hanno, inoltre, dimostrato una mancanza di solidarietà nei confronti degli altri Stati membri e non si sono impegnati ad attuare una politica comune agendo in aperta opposizione alle autorità centrali europee. In particolare, l'art 77 recita, al comma 1, che l'Unione sviluppa una politica volta a:
- > a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
- b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
- > c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

Sono riportate nell'allegato 1 le norme contenute nel paragrafo due e seguenti, contenenti le misure adottate per l'attuazione del dettato di cui all'art.1.

- L' innalzamento dei muri in alcuni Paesi dell'UE e i diversi periodi di permanenza stabiliti per gli immigrati nei vari Paesi violano la politica comune in materia d'asilo e immigrazione sancita negli articoli sotto riportati:
- L'art. 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), recita:
- Questa politica comune si deve fondare sulla solidarietà tra i vari Stati membri e deve essere equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;
- L'Unione realizza uno **spazio di libertà**, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
- Essa garantisce che **non vi siano controlli** sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
- L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso **misure di prevenzione** e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
- L'art. 79 del TFUE recita: "1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani".

Sono riportate nell'allegato 1 le norme contenute nel paragrafo due e seguenti, contenenti le misure relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, ai diritti dei rifugiati, al rimpatrio degli irregolari, alla lotta contro la tratta degli esseri umani.

3. Per i fatti i cui alla fattispecie n. 3: Fatti che riguardano la **gestione** della **sicurezza europea**, sia intracomunitaria che alle frontiere dell'Unione, pensiamo che le norme europee di riferimento violate siano da riferirsi a:

riteniamo che vi sia stata una

ARTT. 87 e 88 TFUE

- **a)** Gestione e autorità dell' European Police Office (EUROPOL). L'Unione Europea e le sue istituzioni non rispettano gli artt. n. 87 e n. 88 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che prevedono lo sviluppo di una **cooperazione tra le differenti polizie** nazionali all'interno dei confini europei.
 - b) In particolare non viene rispettato l'articolo 87 del TFUE: che recita: l'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge sulla prevenzione o sull'individuazione dei reati e delle relative indagini.

Sono riportate nell'allegato 1 le norme contenute nel paragrafo due e tre, contenenti le misure adottate per l'archiviazione e il trattamento delle informazioni, l'utilizzo del personale, le tecniche investigative, ecc.

c) Non viene infine rispettato l'art. **88 del TFUE**: **Europol** ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. Il par. 2 recita: Il Parlamento europeo e il Consiglio determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Ciò che questi compiti possono comprendere è richiamato nell'allegato 1.

Ci sia consentita, su questo punto, una considerazione.

Un maggiore scambio di informazioni tra intelligence a livello europeo è un principio giusto, ma perché si realizzi servono passi in avanti nell'integrazione comunitaria. Dopo le stragi di Bruxelles si sono moltiplicate le dichiarazioni favorevoli a un maggiore scambio di informazioni tra intelligence a livello europeo, ma questo proposito appare soltanto declamatorio: per cooperare di più occorre almeno seguire il modello delle «collaborazioni rafforzate» su singoli campi tra gruppi di Stati, cogliendo l'urgenza come occasione per aumentare sia l'intesa politica sia le sintonie tra articolazioni dei Paesi disponibili". Il problema non riguarda però solo alcuni paesi, ma la scarsa cooperazione fra tutte le intelligence. Per combattere il terrorismo, specialmente nell'era digitale, servono squadre di specialisti di tecnologia, sorveglianza e intelligence, ma soprattutto che le nazioni condividano le informazioni in loro possesso. Ma su questo tema torneremo in sede di conclusione.

4. Per i fatti i cui alla fattispecie n. 4: Fatti che riguardano **trattamenti non umanitari, atteggiamenti razzisti o xenofobi.**

Riteniamo che vi sia stata una

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 67, 78

L'articolo 67 del TFUE, che recita al paragrafo 1: L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.

Nei successivi paragrafi 2, 3 e 4, vengono fissate le regole sui controlli sulle persone alle frontiere interne, sulla politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Vengono inoltre indicate le misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, la cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie, la facilitazione dell'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Si veda nell'allegato 1 il testo integrale dei paragrafi qui riassunti.

Riteniamo inoltre violato l'art. 78 del TFUE il quale stabilisce che gli Stati membri devono garantire il rispetto del **principio di non respingimento**. In particolare il paragrafo 1 recita: **l'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo**, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento.

Nel successivo paragrafo 2 (si veda al proposito l'allegato 1) vengono definite le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa: uno status uniforme in materia di asilo valido in tutta l'Unione; uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale; un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio; procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status in materia di asilo o di protezione sussidiaria.

5. Per i fatti di cui alla fattispecie n. 5: Fatti che riguardano la politica migratoria dell'UE e i piani di aiuto ai paesi poveri, anche in vista di una riduzione e regolarizzazione dei flussi,

Riteniamo che vi sia stata una

VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI SUL FONDO FIDUCIARIO D'EMERGENZA

pensiamo che, pur non violando specifiche norme europee, la UE sia responsabile:

- Per il piano di aiuto ai paesi poveri, del mancato rispetto degli accordi in merito alla creazione del "Fondo fiduciario d'emergenza".
- La Commissione Europea, in particolare, è colpevole di **non aver tracciato chiare linee guida** su come accedere ai fondi disponibili e di non aver provveduto al trasparente coordinamento della gestione del fondo.

Tutto ciò premesso con il presente atto i sottoscritti studenti,

CITANO

- I' UNIONE EUROPEA, in persona dei seguenti organi:
- 1. Consiglio Europeo, in persona del Presidente di turno, Sig. Donald Tusk;

- 2. Commissione Europea, in persona del Presidente, Sig. Juncker Jean-Claude;
- 3. Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in persona dell'Alto Rappresentante pro-tempore, Sig.ra Mogherini Federica.

A comparire presso il Tribunale degli Studenti del Liceo Fogazzaro, in via Burci n. 21 il giorno

LUNEDI' 15 MAGGIO 2017 alle ore 9,00

per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Per quanto attiene ai fatti richiamati dall'accusa (punti 1, 2,) che violano gli artt. 67, 77 e 79 del (TFUE),l'accusa chiede **che l'Euro-pa venga condannata**

- 1) a garantire la libertà di circolazione, senza frontiere che richiedano l'esibizione di un documento d'identità (trattato di costituzione dell'area Schengen,1985).
- 2) a modificare il "Il Trattato di Dublino" (Convenzione del 1990, Dublino 2 del 2003 e Dublino 3 del 2013) che lascia l'onere della gestione degli arrivi extra-UE al primo Paese d'arrivo, portando così a lungaggini burocratiche e alla congestione delle procedure di rimpatrio degli immigrati cui non venga riconosciuto lo status di rifugiato. Inoltre, sulla base della gerarchia delle fonti del diritto europeo, le norme di Dublino 3 sono in contraddizione con le norme superiori di cui agli artt. n. 78 e n. 79 del TFUE, che stabiliscono che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea e una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi: le disposizioni del Trattato di Dublino quindi dovrebbero essere sostituite stabilendo che ciascun Stato membro abbia l'obbligo di accogliere quote proporzionali di migranti.

Per quanto attiene ai fatti richiamati dall'accusa (al punto 3) che viola gli artt. 87 e 88 del TFUE, che riguardano la gestione della si-curezza europea, sia intracomunitaria che alle frontiere dell'Unione stessa, l'accusa chiede che l'Europa venga condannata

3) ad attuare una piena cooperazione fra le polizie nazionali all'interno dei confini europei, per assegnare la necessaria autorità e le relative competenze all'European Police Office (EUROPOL), onde consentirgli di provvedere alla creazione di uno spazio di sicurezza e di giustizia.

*

Per quanto attiene ai fatti richiamati dall'accusa (punti 4 e 5), in relazione a quanto abbiamo ritenuto degno di accusa in quanto omissione, in riferimento agli artt. 67, 78 e 79 del TFUE, che stabiliscono che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, di protezione l'accusa chiede

che l'Unione Europea venga condannata

4) ad attuare gli accordi del 12 novembre 2015 con i quali i ministri degli Stati membri hanno firmato nella capitale maltese, La

Valletta, in merito alla creazione del **Fondo fiduciario d'emergenza** mirato allo sviluppo della sicurezza e delle pari opportunità economiche nei Paesi africani.

Il Fondo fiduciario dovrà essere totalmente istituito ed operativo, pertanto gli stati membri dovranno versare le quote stabilite e dovranno essere rese note e trasparenti le modalità di accesso a tale Fondo.

- 5) a dare esecuzione, senza eccezioni e per tutti i paesi membri, a quanto previsto dal TFUE (all'articolo 78), che recita: "Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio adotta misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato".
- **6) ad introdurre dispositivi sanzionatori verso i singoli Stati membri** per i casi di mancato adempimento agli obblighi di solidarietà in tema di immigrazione⁴.
- 7) ad adoperarsi con tutti gli strumenti a disposizione per a rivedere e riproporre ai cittadini europei per l'approvazione la Costituzione Europea del 2004, ritenendola passaggio necessario verso la costituzione di una federazione di stati⁵.
- 8) **ad istituire un esercito europeo**, che rappresenti una forza capace di intervento rispetto a situazioni che violano i principi e i diritti sui quali l'Europa si fonda, sempre avendo in mente l'**obiettivo della pace.** Tenendo a mente, come scrive Kant, che <<La guerra è un male, in quanto produce un numero di malvagi più grande di quelli che distrugge>>.

Vicenza, lì 5 maggio 2017

Nomi degli studenti:

4 Ciò implica una consapevole parziale rinuncia dei singoli stati a quote della propria sovranità, in vista di un bene comune che deve essere ribadito come obiettivo primario: **la pace.**

Con questo, intendiamo qui riprendere il pensiero di un filosofo che individuò proprio nella condizione della pace la garanzia di ogni libertà.

La pace non è una condizione spontanea, è uno stato da costruire con la ricerca di una unità che non annulli le differenze, all'interno di uno spazio comune in cui le persone possano incontrarsi, riconoscersi e insieme differenziarsi.

Immanuel Kant, nel suo scritto *Per la Pace Perpetua* del 1795, chiede la scrittura di un diritto cosmopolitico, cioè di un ordinamento giuridico sovranazionale che regolamenti i rapporti tra gli stati e si basi su ciò che egli denomina "diritto di visita di ogni uomo che abbia intenzioni pacifiche e sia rispettoso delle leggi dei paesi ospiti".

Kant però nota che sono gli stati civili d'Europa, ai quali oggi giunge la maggior parte dei migranti, ad avere la condotta più negativa.

5 Va, a nostro parere, sottolineato quanto ricordato in premessa alla sezione del diritto e cioè che la Costituzione Europea ha fatta propria integralmente la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nella quale sono enunciati i valori e i principi dell'identità Europea, sui quali è possibile tentare la costruzione di una nuova unità dei popoli europei, nello spirito dei fondatori. Ricordiamo i primi articoli:

I. Articolo 1: Dignità umana. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

II. Articolo 2: Diritto alla vita 1. Ogni persona ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

I fatti precedentemente trattati, in particolare quelli relativi al punto 4, mostrano, senza alcun dubbio, quanto tali principi vengano quotidianamente violati e debbano essere riaffermati.

Classe III AE

(Nomi di tutti gli studenti e accanto firma degli stessi)

- 1 BATTILANA DAVIDE ANGELO.
- 2 BAZZI MARCO.
- 3 CAPPELLARO SOFIA,
- 4 CESTONARO MARTINA,
- 5 CORA' MARTINA,
- 6 CORA' MICHELE,
- 7 CORSETTI REBECCA.
- 8 D'AMATO MARCO.
- 9 DALLA VECCHIA CHIARA,
- 10 DE AGOSTINIS ENRICO,
- 11 DISCIOSCIA LUANA,
- 12 KROCHMAL RICCARDO,
- 13 LIEVORE GIULIA.
- 14 MICENE LISA,
- 15 NICHELE ARIANNA,
- 16 NOVELLO SERGIO ERMINIO.
- 17 PAVAN FRANCESCO,
- 18 PLACIDO ANNACHIARA,
- 19 POZZER IRENE,
- 20 RIGO VALENTINA,
- 21 ROSSI ELISA,
- 22 SAMBUGARO RICCARDO.
- 23 ZUGLIAN EDOARDO

Classe IV DE

(Nomi di tutti gli studenti e accanto firma degli stessi)

- 1 AMBROSINI GLORIA,
- 2 BASSO LISA, BUSA ARIANNA,
- 3 CAPPELLIN LAURA,
- 4 CARIOLARO ALESSANDRO,
- 5 COSTA NICOL,
- 6 DALLA GRANA DAVIDE,
- 7 GHIOTTO ALBERTO,
- 8 MAGRIN ELEONORA,
- 9 MATTEAZZI FRANCESCO,
- 10 MUNARI FRANCESCA,
- 11 RASIA GRETA,
- 12 RODRIGUEZ ALESSANDRA,
- 13 RONCHI GIORGIO,
- 14 SPALLUTO ANNA,
- 15 STOPAZZOLA MARCELLO,
- 16 TADIELLO SARA,
- 17 TEMPESTILLI ANNA,
- 18 TONINI GLENDA MARIA,
- 19 VELLER ANNA,
- 20 ZARANTONELLO CHIARA

Vicenza,	l	١.				

MANDATO (DELEGA)

Con la presente delega, i sottoscritti studenti delle classi III AE e IVDE, delegano a rappresentarli all'udienza del giorno lunedì 15 maggio 2017 presso il Tribunale degli Studenti presso il Liceo Fogazzaro di Vicenza, gli studenti

- GLENDA MARIA TONINI (classe III AE)
- MARCO D'AMATO (classe IV DE)

•••

conferendo loro tutti i poteri necessari.

Vicenza, lì

Classe III AE

(Nomi di tutti gli studenti e accanto firma degli stessi)

- 1 BATTILANA DAVIDE ANGELO,
- 2 BAZZI MARCO,
- 3 CAPPELLARO SOFIA,
- 4 CESTONARO MARTINA,
- 5 CORA' MARTINA,
- 6 CORA' MICHELE,
- 7 CORSETTI REBECCA,
- 8 D'AMATO MARCO,
- 9 DALLA VECCHIA CHIARA,
- 10 DE AGOSTINIS ENRICO.
- 11 DISCIOSCIA LUANA,
- 12 KROCHMAL RICCARDO,
- 13 LIEVORE GIULIA,
- 14 MICENE LISA,
- 15 NICHELE ARIANNA,
- 16 NOVELLO SERGIO ERMINIO,
- 17 PAVAN FRANCESCO,
- 18 PLACIDO ANNACHIARA,
- 19 POZZER IRENE,
- 20 RIGO VALENTINA,
- 21 ROSSI ELISA,
- 22 SAMBUGARO RICCARDO,
- 23 ZUGLIAN EDOARDO

Classe IV DE

(Nomi di tutti gli studenti e accanto firma degli stessi)

- 1 AMBROSINI GLORIA,
- 2 BASSO LISA, BUSA ARIANNA,
- 3 CAPPELLIN LAURA,
- 4 CARIOLARO ALESSANDRO,
- 5 COSTA NICOL,
- 6 DALLA GRANA DAVIDE,
- 7 GHIOTTO ALBERTO.
- 8 MAGRIN ELEONORA,
- 9 MATTEAZZI FRANCESCO,
- 10 MUNARI FRANCESCA,
- 11 RASIA GRETA,
- 12 RODRIGUEZ ALESSANDRA,
- 13 RONCHI GIORGIO,
- 14 SPALLUTO ANNA,
- 15 STOPAZZOLA MARCELLO,
- 16 TADIELLO SARA,
- 17 TEMPESTILLI ANNA,
- 18 TONINI GLENDA MARIA,
- 19 VELLER ANNA.
- 20 ZARANTONELLO CHIARA

ALLEGATI

ALLEGATO 1.

- **Art. n. 77 del TFUE**, paragrafo 2: misure adottate per l'attuazione del dettato di cui all'art.1: Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
- a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
- b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
- c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
- d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
- e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.
- **Art. 79 del TFUE**: Par. 2: Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
- a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
- b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
- c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compres l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
- d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
- Par. 3: L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
- Par. 4: Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
- **Art. 87 del TFUE**: Par. 2: Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:
- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
- b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
- c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.
- Par. 3: Il Consiglio può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
- In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure.

In caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis (trattato) di Schengen.

Art. 88 del TFUE: Tali compiti possono comprendere:

- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
- b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust. Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo.
- 3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio.
- **Art. 67 del TFUE**: paragrafo 2: Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
- 3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
- 4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.
- **Art. 78 del TFUE**: paragrafo 2: Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
- a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
- b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; C 326/76 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26.10.2012;
- c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
- d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria.